DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 1979

recante approvazione, a norma del regolamento (CEE) n. 355/77, di un programma relativo all'industria della disidratazione in Danimarca

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(79/914/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], in particolare l'articolo 5,

considerando che il 17 maggio 1979 il governo danese ha notificato il programma relativo all'industria della disidratazione in Danimarca ;

considerando che detto programma prevede l'ampliamento, l'ammodernamento e la razionalizzazione di impianti per la disidratazione di foraggi verdi e per la trasformazione di paglia e di fieno in prodotti foraggeri, allo scopo di ridurre i costi di produzione, di aumentare quest'ultima e di incentivare lo sviluppo di nuovi prodotti ; che il testo notificato costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 ;

considerando che il programma reca i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77, dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del medesimo possono essere realizzati per il settore della disidratazione in Danimarca ; che il termine previsto per l'esecuzione del programma è rispettato e non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma relativo all'industria della disidratazione in Danimarca, notificato dal governo danese il 17 maggio 1979 in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77, è approvato.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.